



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO LIVI"

Regolamento d'Istituto

PREMESSA

Nella stesura del presente Regolamento ci si è ispirati ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D. P. R. n. 249/98) e alle modifiche apportate dal D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. Il Regolamento tiene altresì conto:

- a. della Direttiva n. 16/2007 del 15 marzo 2007, in materia di utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica e in materia di irrogazione di sanzioni disciplinari;
- b. del D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 relativo alla valutazione del comportamento e del rendimento scolastico degli studenti e successiva C. M. n. 100 del 11/12/2008;
- c. del D.M. n. 516 del gennaio 2009 sulle "caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento" e successivo Regolamento della valutazione degli studenti del 28/05/2009.

Nel Regolamento è stata presa in particolare considerazione la definizione della scuola come "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue direzioni". I valori democratici che regolano la vita della comunità scolastica sono quelli espressi nella nostra Costituzione. In questo senso la scuola pubblica statale non rappresenta semplicemente un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza a una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire, con l'istruzione ricevuta, alla sua crescita politica, sociale e culturale. L'ambiente formativo scolastico è un luogo di trasmissione ed elaborazione dei saperi che vive di relazioni educative.

Il presente Regolamento è dunque un insieme di norme il cui senso è che esse vanno rispettate in quanto comprese e condivise, in ordine ai reciproci diritti e doveri. Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il Patto Educativo di Corresponsabilità, che è parte integrante di questo Regolamento.

Nello spirito del Patto Educativo di Corresponsabilità, ogni componente si impegna a osservare e a far osservare il presente Regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994 e ha pertanto carattere vincolante; è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Le norme seguenti tendono a garantire - nella quotidianità della vita scolastica - l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui alla Premessa.

Art. 1 Ingresso degli studenti

Le lezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.50.

Per la sede di Montemurlo, in caso di rientro pomeridiano, l'orario delle lezioni è compreso tra le 14 e le 15.50.

L'accesso nell'atrio del Liceo "Carlo Livi" è consentito agli studenti, con l'apertura del portone, alle ore 7.45.

L'accesso nell'atrio del Liceo "Umberto Brunelleschi" è consentito agli studenti, con l'apertura del portone, alle ore 7.55.

L'accesso nell'atrio della succursale "Centro Ventrone" è consentito agli studenti, con l'apertura del portone, alle ore 7.55.

L'ingresso degli studenti nelle aule avviene tra il primo suono della campana e il secondo, che segnala l'inizio effettivo delle lezioni alle ore 8.00.

Gli insegnanti si devono trovare in aula 5 minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni per ottemperare agli obblighi di vigilanza (CCNL art. 29 c. 5).

Art. 2 Ingressi in ritardo

Dalle ore 8.01 gli alunni che entrano in classe saranno autorizzati all'ingresso dal docente della I ora, che avrà cura di registrare l'ora d'ingresso sul registro elettronico e dunque giustificare il ritardo.

Nel caso di ritardo dei mezzi di trasporto, per un numero congruo degli stessi e previa verifica da parte dell'Istituto, sarà consentito l'accesso all'aula e non sarà necessaria la giustificazione.

Saranno possibili ingressi oltre la seconda ora di lezione (dalle ore 9.00) solo per documentate ragioni di salute o di famiglia e autorizzati dalla Vicepresidenza, competente all'autorizzazione all'ingresso in aula. Se il ritardo è dovuto ad analisi o visite mediche, l'allievo è tenuto a consegnare la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria al Docente in aula che avrà cura di inserirla nel registro cartaceo della classe per conservarla.

Sono ammessi al massimo quattro (4) ritardi durante il Trimestre e sei (6) durante il Pentamestre. Al quarto (4°) e al sesto (6°) la famiglia sarà informata dei reiterati ritardi; in caso dell'ulteriore ripetersi degli stessi, l'alunno dovrà presentarsi a Scuola accompagnato dal genitore/tutore o da un suo rappresentante debitamente delegato.

Nel caso di eccessivi ritardi, il Consiglio di Classe potrà procedere a irrogare sanzioni disciplinari.

I ritardi dovranno essere giustificati subito o entro il giorno successivo sull'apposito libretto delle giustificazioni, controllati e verbalizzati da parte del docente della prima ora. I ritardi e le mancate giustificazioni nei tempi previsti incideranno sul voto di Condotta.

Art. 3 Giustificazione assenze

Le assenze devono essere giustificate il primo giorno di rientro a Scuola.

L'insegnante della prima ora di lezione annoterà sul Registro le giustificazioni e visterà il libretto, dopo averne controllato la regolarità (firma del genitore o di chi ne fa le veci) e la conformità alla normativa (certificato medico del S.S.N. per assenze superiori a cinque giorni). Qualora la giustificazione non sia portata dopo tre giorni dall'assenza o ritardo sarà avvisata la famiglia dal Coordinatore di classe.

Fatte salve le competenze del Dirigente, le ripetute mancate giustificazioni e i casi di assenze ripetute e/o protratte saranno discusse dal Consiglio di Classe, che valuterà gli interventi più opportuni.

Per le assenze dovute a motivi di famiglia superiori a 5 giorni, se la Scuola sarà stata avvertita preventivamente con comunicazione scritta da parte della famiglia non occorrerà presentare il certificato medico. Sarà cura del Coordinatore di classe registrare preventivamente dette assenze sulle Annotazioni del Registro elettronico.

Tutti i certificati medici devono essere consegnati dagli studenti al Docente che registra la debita giustificazione.

Art. 4 Uscite anticipate

L'uscita prima della fine dell'orario curricolare è consentita dal Dirigente o dal docente delegato solo in caso di inderogabile, motivata e documentata necessità. Gli studenti minorenni che ne hanno necessità, potranno allontanarsi dalla Scuola solo se accompagnati - previa esibizione di Documento d'identità in corso di validità, i cui estremi andranno annotati dal personale A.T.A. in Portineria - da un genitore o da persona maggiorenne, delegata per iscritto dai genitori che abbia depositato copia del documento di identità in segreteria didattica. In nessun caso gli alunni minorenni possono essere prelevati da persone sconosciute.

Le richieste di uscita anticipata vanno presentate al Dirigente o suo delegato il giorno precedente e comunque non oltre le ore 9:00 del giorno stesso.

L'insegnante in servizio prenderà nota sul Registro di classe dell'uscita anticipata.

Per variazioni dell'orario dovute a esigenze organizzative della Scuola, sarà richiesta alla famiglia la firma per presa visione della comunicazione. In caso che detta firma non sia presentata, gli alunni rimarranno nell'Istituto e seguiranno la lezione in una Classe parallela.

I Docenti in servizio alla I ora dovranno controllare le firme di presa visione da parte delle famiglie.

Sono ammesse al massimo quattro (4) uscite anticipate durante il Trimestre e sei (6) durante il Pentamestre.

Alla quarta (4°) e alla sesta (6°) uscita anticipata, la famiglia sarà informata. Nel caso di reiterate uscite anticipate, oltre a quelle consentite, il Consiglio di Classe potrà procedere a irrogare sanzioni disciplinari.

Per cause di forza maggiore, come ad esempio eventi atmosferici eccezionali, la Dirigenza valuterà l'opportunità o meno di fare uscire anticipatamente gli studenti.

Art. 5 Presenza in classe

È vietato agli studenti - se non espressamente autorizzati - di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione.

Gli alunni non devono allontanarsi dalle aule nel cambio dell'ora e dell'insegnante.

L'assenza dalla classe deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario e autorizzata a un allievo per volta.

È vietato agli studenti - se non espressamente autorizzati - di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote.

Tutti gli insegnanti in orario, all'inizio della propria lezione, provvederanno al controllo delle presenze. Eventuali assenze non autorizzate, nelle ore intermedie, devono immediatamente essere comunicate al Dirigente o ai suoi collaboratori.

Studenti e insegnanti attendono in aula il suono della campanella al termine della mattinata. Non è consentito uscire anticipatamente dall'aula.

I collaboratori scolastici devono mandare in Classe immediatamente gli studenti trovati nei corridoi o in spazi non consentiti e avvisare i docenti dell'ora in caso di comportamento scorretto.

Art. 6 Intervallo e pausa pranzo

L'intervallo, nella sede del Liceo "Carlo Livi", è articolato in due tempi: il primo dalle ore 9.50 alle ore 10 e il secondo dalle ore 11.50 alle ore 12.

- Gli studenti possono rimanere nelle aule e nei corridoi tenendosi all'interno dell'area scolastica, che comprende il giardino, il cortile e gli spazi esterni sottoposti a sorveglianza.

L'intervallo, nella sede del Liceo "Umberto Brunelleschi", è dalle 10.50 alle 11.10.

- Gli studenti possono rimanere nelle aule e nei corridoi tenendosi all'interno dell'area scolastica, che comprende lo spazio antistante l'Istituto.
- Gli studenti non possono mangiare in nessuna delle aule del plesso di Montemurlo. Possono farlo nei corridoi del piano terra e del primo piano, in prossimità del bar o all'esterno dell'edificio.

L'intervallo del "Centro Ventrone" è dalle 10.50 alle 11.10 dal lunedì al venerdì e dalle 9.55 alle 10.05 il sabato.

- Durante l'intervallo nella sede del "Centro Ventrone" gli studenti devono rimanere a mangiare nelle aule o all'esterno della struttura, nella parte del giardino antistante l'edificio, e non devono sostare nei corridoi.

La sorveglianza è assicurata secondo le disposizioni della Dirigenza, comunicate attraverso Circolari.

Al termine dell'intervallo gli alunni devono fare ritorno tempestivamente in aula. L'eventuale ritardo sarà annotato sul Registro di classe.

Durante la pausa pranzo del giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano, gli alunni potranno uscire da Scuola o rimanere nei locali del bar ma, non essendo da considerarsi orario didattico, il personale docente e ATA non è tenuto in questo periodo di tempo alla sorveglianza.

Il mancato rientro dalla pausa pranzo per partecipare alla lezione pomeridiana dovrà essere regolarmente giustificato come assenza pomeridiana.

Art. 7 Cambi di aula

Nel cambio di aula, gli alunni sono tenuti a raggiungere direttamente e in tempi rapidi l'aula o il laboratorio dove si svolgerà la lezione successiva, senza trattenersi nei corridoi, nei bagni o in altri spazi interni o esterni dell'Istituto. Quando le classi si spostano nei diversi ambienti attrezzati per le varie attività, le aule speciali e i laboratori verranno chiusi dal personale responsabile, se non utilizzati per altre attività didattiche.

Art. 8 Frequenza alle lezioni

Gli studenti sono tenuti, in via ordinaria, a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche attraverso il rispetto dell'orario scolastico. Si precisa inoltre l'obbligo della presenza a scuola nelle ore pomeridiane, in quanto curricolari.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale, come previsto dall'art. 14 comma 7 D.P.R. 122/2009 e della Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011.

Art. 9 Accesso straordinario degli alunni

È consentito agli studenti nelle ore pomeridiane, durante l'apertura dell'Istituto e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, accedere ai locali della Scuola per svolgere attività di studio, ricerca e preparazione scolastica o per altre attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto della normativa vigente.

Non è consentita la presenza non autorizzata all'interno dei locali della scuola.

Art. 10 Norme di comportamento

All'interno della scuola ognuno è tenuto a un comportamento corretto nel rispetto reciproco.

È vietato a chiunque fumare nei locali dell'Istituto compresi i cortili interni e i giardini e in base alla legge 104/2013. Le infrazioni saranno punite a norma di legge.

- È vietato a chiunque introdurre e fare uso di sostanze illegali di qualsiasi tipo e di alcolici nei locali dell'Istituto compresi i cortili interni e gli spazi di pertinenza.
- È vietato utilizzare un linguaggio improprio e/o offensivo.
- È vietato arrecare disturbo alle attività della Scuola.
- È vietato danneggiare arredi, attrezzature e ambienti dell'Istituto.

- È vietato scrivere sui muri, sui banchi e sulle sedie, attaccare gomme da masticare su qualsiasi struttura e arredo.
- È responsabilità di ognuno e di tutti mantenere la Scuola pulita e in ordine, e contribuire a mantenere il decoro delle aule, dei corridoi, dei bagni e degli spazi esterni, curando in modo adeguato anche la raccolta differenziata dei rifiuti.
- È vietato, durante le ore di lezione in aula e in laboratorio, agli studenti e al personale dell'Istituto, l'uso del telefono cellulare e di apparecchiature elettroniche personali, in tutte le loro varie e diverse funzioni.
- È obbligatorio indossare un abbigliamento decoroso, adatto all'ambiente e funzionale alle attività che vi si svolgono. L'abbigliamento personale non deve essere pretesto per creare momenti di distrazione e/o disagio.
- Gli studenti devono aver cura dei propri effetti personali e l'Istituto non risponde di oggetti e beni lasciati incustoditi e/o dimenticati.
- Ognuno è tenuto a rispettare le norme organizzative e di sicurezza dettate dal Dlgs 81/08.

Regolamentazione spazi

Art. 11 Aule speciali e laboratori

L'uso dei laboratori e delle aule speciali, in quanto momento della normale attività didattica, è regolamentato secondo le norme generali. Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti, dal personale tecnico e dai collaboratori scolastici.

È obbligatorio per gli insegnanti e gli allievi indossare i dispositivi di protezione individuali durante le lezioni di laboratorio e delle materie artistiche in conformità alle normative sulla prevenzione delle malattie professionali. Altresì è vietato consumare pasti e bevande in locali dove si svolge attività di laboratorio. Nei laboratori e negli spazi affini non possono essere depositati indumenti personali, borse o zaini e tutti quegli oggetti personali non strettamente necessari all'attività che vi si svolge, salvo diverse indicazioni del personale. Aule speciali, laboratori, spogliatoi vengono chiusi al termine delle lezioni dal personale A.T.A. Il docente dovrà controllare che vengano lasciati puliti e in ordine.

Per quanto non indicato specificatamente si rimanda ai Regolamenti dei singoli Laboratori, della Biblioteca e della Palestra.

Art. 12 Bar

Il servizio ristoro collocato all'interno dell'Istituto - qualora attivato- è riservato al personale in servizio nella scuola, agli studenti, ai genitori e agli ospiti.

Gli studenti non possono usufruire del servizio durante le ore di lezione.

Nella sede di Montemurlo le Classi devono compilare entro le 8.10 la "lista delle merende" ed eventualmente del pranzo e consegnarla al bar entro le 8.20. Il ritiro delle merende avverrà tra le 10.30 e le 10.45.

La porta d'accesso e d'uscita dal bar, nella sede di Montemurlo, deve essere utilizzata soltanto durante l'intervallo e durante le ore del pranzo e non quale accesso e/o uscita dal plesso scolastico.

Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Art. 13 Sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta (nota disciplinare). Nel caso di uso del cellulare durante le lezioni, il Docente - oltre alla nota disciplinare - provvederà al ritiro del cellulare e delle altre attrezzature elettroniche consegnandole in Vicepresidenza. Il cellulare o l'attrezzatura sarà riconsegnato il giorno successivo all'alunno - se maggiorenne - o, se minorenni, ai familiari;
 - b) censura scritta da parte del Consiglio di Classe;
 - c) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;
 - d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
 - e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - f) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
2. Le sanzioni sopra elencate si riferiscono alle seguenti situazioni:
- a) Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici (linguaggio scurrile, gesti volgari, disturbo durante la lezione, uso improprio delle attrezzature)
 - b) Lo studente riceve la sanzione della censura scritta per ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
 - c) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni per
 - gravi o reiterate mancanze disciplinari di cui ai commi precedenti e per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da una censura;
 - offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
 - danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature;
 - comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
 - allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico o dal gruppo classe durante viaggi di istruzione, scambi, visite guidate;
 - falsificazione delle firme e alterazione di documenti ufficiali;
 - molestie reiterate verso uno o più compagni di classe;
 - uso improprio dei cellulari, video, foto e registrazioni non autorizzate e autorizzate;
 - consultazione di siti internet durante le Verifiche e i Compiti in classe;
 - divulgazione, anche su web, di immagini, scritti, commenti che offendano la dignità o la privacy dei singoli;
 - detenzione e consumo di alcool o di sostanze illegali nei locali e negli spazi della Scuola e durante le attività organizzate dall'Istituto anche all'esterno.
 - d) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni nei seguenti casi:

- per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature tali da impedire o compromettere il normale svolgimento delle attività scolastiche;
- per comportamenti che configurano reati perseguibili d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale notificato alla Scuola;
- quando uno studente, deliberatamente con il proprio comportamento, costituisca un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica (allagamento, incendio, spaccio di sostanze illegali).

Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi nei seguenti casi:

- recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
- comportamenti commessi con grave violenza o che determinino apprensione sociale. In tali casi la Scuola deve sempre verificare la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti dai quali emerga la responsabilità disciplinare dello studente (DPR 235/2007).

3. Le situazioni relative ai punti d) e) f) debbono essere accompagnate da una motivata impossibilità di reinserimento responsabile dello studente all'interno della comunità scolastica nell'anno di corso frequentato.

4. Le sanzioni devono contenere in maniera chiara la motivazione.

I Consigli di classe nell'attribuzione del voto di Condotta terranno in considerazione le sanzioni irrogate nel corso dell'anno scolastico secondo le indicazioni della griglia di valutazione del comportamento approvata dal Collegio Docenti e allegata al presente regolamento.

Art. 14 Organi competenti ad applicare le sanzioni

1. Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
 - a) i singoli docenti per l'ammonizione scritta;
 - b) il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato per la sanzione della censura scritta;
 - c) il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
 - d) il Consiglio di Istituto per le sanzioni di cui all'art. 13 comma 2 lettere d) e) f).

2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.
3. L'organo competente ad applicare le sanzioni di un dato grado può sempre irrogare quelle di grado più lieve.
4. Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'esame.

Art. 15 Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebito, in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e prevede l'informazione alla famiglia.

1. Nel caso di ammonizione scritta il professore, dopo avere formulato oralmente la contestazione allo studente, la annota sul Registro di Classe. A sua volta lo studente ha la possibilità di far annotare sullo stesso Registro le sue giustificazioni. Del fatto devono essere informati, nel più breve tempo, il docente Coordinatore di classe e, nei casi più gravi, il Dirigente Scolastico.
2. Nel caso di censura, il Dirigente Scolastico avvia la procedura della contestazione scritta di addebito nei confronti dello studente. Contestualmente il Dirigente Scolastico dovrà ascoltare i rappresentanti di classe degli studenti e chiunque possa fornire significativi elementi di conoscenza. Lo studente, entro la convocazione del Consiglio di classe, può presentare giustificazione scritta.
3. Nel caso di provvedimento di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, spetta al Dirigente Scolastico di avviare, con la contestazione scritta di addebito, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Lo studente, accompagnato dal genitore se minorenni, viene invitato a indicare prove e testimonianze a suo favore, in occasione del Consiglio di classe, o a presentare una propria memoria scritta.
4. Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e sarà comunicato per iscritto alla famiglia dello studente. Il Dirigente Scolastico individuerà i modi e i docenti idonei per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.
5. Gli organi deliberanti offriranno la possibilità allo studente di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica previo consenso della famiglia. Rimarrà tuttavia la trascrizione della sanzione ricevuta nel fascicolo personale dello studente.
6. In caso di convocazione di un Consiglio di classe - o di un Consiglio di Istituto disciplinare - l'allievo cui è stato contestato l'addebito, accompagnato dalla famiglia se minorenni, verrà invitato a esporre le proprie ragioni all'inizio della seduta.

Art. 16 Impugnazione e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni (art. 5, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti; art. 2.1. DPR 235/2007).
2. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'Organismo di Garanzia, designato dal Consiglio d'Istituto, decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

Art. 17 Organo di Garanzia dell'Istituto

1. L'Organo di Garanzia è composto da quattro membri: il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente, uno studente, un genitore. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale; non è ammessa l'astensione durante le deliberazioni.
2. I membri dell'Organo di Garanzia sono designati per due anni dal Consiglio d'Istituto su proposta dei rappresentanti dei singoli componenti. La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.
3. Contro le decisioni dell'Organo di garanzia si può ricorrere al Direttore dell'USR della Toscana entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione (prot. 3602/PO).

Revisione del Regolamento d'Istituto

Art. 18

Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza qualificata, dal Consiglio d'Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve acquisire il parere favorevole del Collegio dei docenti.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LIVI"

ALLEGATI

1. Statuto degli Studenti e delle Studentesse
2. Patto di Corresponsabilità
3. Griglia di valutazione della Condotta
4. Regolamenti specifici (Laboratori, Palestra, Biblioteca)